



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo sport

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UPS 0004654 P-4.31
del 06/06/2018



20008665

Alla c.a. del Sig. Flavio Mario Dalle
Rue [REDACTED]
PEC: [REDACTED]

Oggetto: Flavio Mario Dalle, nato a [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED] – Riconoscimento della qualifica di
Accompagnatore di Media Montagna.

Con istanza del 10 febbraio 2018 la S.V. ha chiesto il riconoscimento della qualifica di Accompagnatore di Media Montagna di cui all'art. 21 e 22 legge 2 Gennaio 1989, n.6, ai sensi del decreto 206/2007 e della direttiva CE.

A tal fine la S.V. ha dichiarato di essere in possesso:

- dell'autorizzazione all'esercizio della professione di "Accompagnateur en Moyenne Montagne" rilasciato dalla *Direction départementale de la cohésion sociale de l'Isère – Pole national des métiers de l'encadrement du ski e de l'alpinisme Prefet de la Région Rhone – Alpes* (Francia) rilasciata in data 17 aprile 2014 con attestazione di libero stabilimento;
- della *Carte Professionnelle* francese per lo svolgimento dell'attività di "Accomyagnateur en Moyenne Montagne" nr. 03814ED0093;
- della tessera UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations) rilasciata dalla Associazione Italiana Mountain Leader al termine del percorso relativo alla piattaforma di formazione internazionale con bollino 2013.

A seguito di richiesta di integrazione documentale, con nota del 22 febbraio 2018 la S.V. ha specificato che "lo Stato francese ... mi ha riconosciuto l'autorizzazione ad esercitare la professione di Accompagnatore di Media montagna in Francia, non mi ha rilasciato un attestato, oltre alle due comunicazioni già in vostro possesso e alla *Carte Professionnelle*".

La S.V. ha specificato inoltre che "l'autorizzazione è stata rilasciata in considerazione del riconoscimento degli attestati di Abilitazione alla professione di Guida Escursionistica Naturalistica rilasciato in data 12 agosto 2005 e di Formazione in terreno innevato rilasciato in data 4/7/2011 dall'UVGAM (Unione Valdostana Guide Alta Montagna) svolto secondo le direttive della Union of International Mountain



Leader (UIMLA) ed in relazione al quale ho ottenuto la qualifica di International Mountain Leader, al termine della formazione prevista dalla piattaforma stessa".

Con successiva nota trasmessa via PEC in data 7 marzo 2018, l'Ufficio per lo sport ha richiesto ulteriore documentazione integrativa in merito all'esperienza professionale, la formazione professionale, il continuo sviluppo e l'aggiornamento professionale. La S.V. non ha risposto a tale richiesta di integrazione documentale.

Con parere reso in data 27.04.2018, il Collegio Nazionale delle Guide alpine Italiane ha valutato la qualifica di Guida escursionistica naturalistica acquisita dalla S.V. come non equiparabile a quella di Accompagnatore di media montagna ex lege n. 6/1989 sussistendo disuguaglianze sostanziali tra la formazione attestata e quella prevista per l'abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore di media montagna come regolamentata dagli artt. 21 e 22 della legge n. 6 del 1989. Il Collegio ha rilevato, inoltre, che la formazione su terreno innevato attestata alla S.V. non controbilancia la scarsa formazione in tema di sicurezza ed è ininfluente sul riconoscimento della qualifica posseduta in quanto, ai sensi dell'art.21 comma 2 della legge 6/89, i terreni innevati sono esclusi dalle attività di accompagnamento dell'Accompagnatore di media montagna.

Con nota n. prot. 4063 trasmessa via PEC in data 14 maggio 2018 l'Ufficio per lo sport ha comunicato alla S.V. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis, legge 10 agosto 1990 n 241. La S.V. non ha fornito osservazioni né ha presentato idonea e adeguata documentazione al riguardo.

Premesso quanto sopra, la domanda di riconoscimento avanzata dalla S.V. non può essere accolta per i seguenti

MOTIVI

Il D.Lgs. 9.11.2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplina il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'UE al fine dell'esercizio, in Italia, di una determinata professione (art. 1). Come specificato dal successivo art. 4, comma 1, lett.b, per "qualifiche professionali" si intendono "le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro".

La S.V. è in possesso della qualifica professionale di "Guida escursionistica naturalistica", qualifica acquisita in Valle d'Aosta in data 12 agosto 2005 e della formazione aggiuntiva in terreno innevato come da certificato rilasciato in data 4 luglio 2011 dall'UVGAM (Unione Valdostana Guide Alta Montagna).

Con decisione del 17 aprile 2014 la *Direction départementale de la cohésion sociale de l'Isère, Pole national des métiers de l'encadrement du ski e de l'alpinisme Prefet de la*



Région Rhone, Alpes (Francia) ha riconosciuto alla S.V., sulla base del titolo italiano, acquisito in Valle d'Aosta, la qualifica di Accompagnatore di Media Montagna.

La normativa richiamata non consente alla S.V. di richiedere il riconoscimento in Italia della qualifica di "accompagnatore di media montagna" di cui all'art. 21 e 22 legge 2 Gennaio 1989, n.6 , qualifica attestata dalle Autorità francesi a seguito di decisione di mero riconoscimento della qualifica professionale di Guida Escursionistica Naturalistica acquisita in Valle d'Aosta in data 12 agosto 2005.

Tale possibilità è espressamente esclusa, inoltre, dalla direttiva CE 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, che al punto 12 delle premesse dispone: *"La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva. Pertanto, i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della presente direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali aggiuntive nello Stato membro ospitante"*.

La S.V. avrebbe dovuto dimostrare *aver ottenuto qualifiche professionali aggiuntive nello Stato membro ospitante* (Francia), ma così non ha fatto rimanendo inerte alla successiva nota dell'Ufficio del 7 marzo 2018, con la quale l'Ufficio ha richiesto ulteriore documentazione integrativa in merito all'esperienza professionale aggiuntiva, la formazione supplementare, il continuo sviluppo e l'aggiornamento professionale eventualmente acquisito successivamente al provvedimento di riconoscimento adottato dalle autorità francesi, nonchè alla successiva nota n. prot. 4063 del 14 maggio 2018 con la quale l'Ufficio per lo sport ha comunicato alla S.V. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 *bis* legge 10 agosto 1990 n 241.

Per tali motivi, l'istanza di riconoscimento del titolo di Accompagnatore di Media Montagna presentata dalla S.V. il 10 febbraio 2018 è rigettata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo Sport www.sportgoverno.it.

Roma, - 6 GIU. 2018

Dott.ssa Donatella Benetti

